Sentenza resa ex artt. 281 sexies e 350 bis co. 2 c.p.c. allegata al verbale del 9 luglio 2024

Ruolo Generale n. 5348/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Pasquale Maria CRISTIANO Presidente

dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.

dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere

all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5348/2023 R.G.A.C., vertente

TRA

Parte_1 (c.f. *C.F._1* , *Parte_2* (c.f. *C.F._2*), in proprio e nella qualità di eredi di *Persona_1* , anche per rappresentazione della madre deceduta *CP_1* , rappresentati e difesi dall'avv. [redacted] (c.f. *C.F._3*), elettivamente domiciliati presso il suo studio in Giugliano in Campania (NA), [redacted] e all'indirizzo p.e.c. *Email_1*

APPELLANTI

E

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-605

Controparte_2 (C.F. *P.IVA_1* , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] (C.F. *C.F._4* , domiciliatario in Venafro, alla [redacted] e all'indirizzo pec *Email_2*

APPELLATA

Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., cronologico n. 7269/2023 - repertorio n. 12799/2023 del 03.11.2023, resa inter partes dal Tribunale di Napoli nel giudizio civile avente R.G. N. 4267/2020

FATTO E DIRITTO

Con citazione del 1° dicembre 2023 *Parte_1* ed *Parte_2* in proprio e nelle qualità indicate in epigrafe, hanno proposto tempestivo appello avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria dai medesimi proposta con ricorso del 24.2.2020, ha condannato la *Controparte_2* al pagamento, in loro favore, della somma complessiva di *euro 41.605,50*, oltre interessi e spese di lite, a ristoro del danno *iure hereditatis* patito in conseguenza della condotta colposa dei sanitari che avevano prestato assistenza al loro dante causa *Persona_1* , [redacted] a seguito di infezione nosocomiale (grave processo bronco-polmonitico sostenuto da Stafilococco Aureus e da ulteriori infezioni) contratta in occasione del ricovero per intervento cardiochirurgico, praticato presso la struttura resistente dieci giorni prima del decesso.

Il Tribunale, in adesione alla c.t.u. espletata dal dott. *Persona_2* in sede di ATP, ha ritenuto sussistente la colpa dei sanitari della *Controparte_2* nel trattamento del caso per cui è lite, essendo stati accertati "precisi inadempimenti colposi e … specifici profili di responsabilità dei sanitari", tenuto conto dell'insorgenza del quadro infettivo "dopo le prime 48 ore di ricovero … inquadrabile, in termini probabilistici, nell'ambito delle polmoniti acquisite in ospedale", in assenza di prova della somministrazione di una giusta dose di profilassi antibiotica in relazione alla tipologia di intervento chirurgico esperito, e tenuto conto dell'omesso esame radiografico del torace che, in data 12.9.2006, "unitamente ai dati desumibili dal quadro clinico-laboratoristico, avrebbe verosimilmente consentito, posto il sospetto di polmonite, l'inizio anticipato di una terapia empirica … tenuto oltremodo conto delle caratteristiche patologiche del paziente sia preesistenti che riconducibili al recente complesso intervento cardiochirurgico" (cfr. pag. 39 della CTU)".

Circa il *quantum debeatur*, il Tribunale ha accolto la domanda limitatamente al risarcimento del danno non patrimoniale *iure hereditatis* direttamente patito dalla vittima primaria, *sub specie* di danno biologico

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-605

terminale del defunto, inteso come percezione dell'approssimarsi della morte, liquidando la somma complessiva di euro 41.605,50 in applicazione delle tabelle milanesi.

Ha rigettato, invece, la domanda tesa al risarcimento del danno tanatologico ("danno da perdita della vita quale bene in sé considerato"), ritenendolo insussistente nella specie, e quella avente ad oggetto il danno patito *iure proprio* dagli attori in conseguenza del decesso del loro padre, nonché, quali eredi, dalla loro madre *CP_1* , coniuge di *Persona_1* , ritenendolo prescritto.

In applicazione del principio ricavabile dall'art. 2947 c.c., ha individuato in anni sette e mesi sei - previsto per il reato di omicidio colposo (ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 161 e 589 c.p.c.) - il termine prescrizionale applicabile ex L. 251/2005, e, avuto riguardo alla decorrenza, individuata nel momento in cui gli attori hanno avuto conoscenza, o avrebbero potuto avere conoscenza - usando l'ordinaria diligenza - della derivazione causale del decesso dalla condotta dei sanitari, ha concluso nel senso della prescrizione della domanda, "atteso che la prima richiesta di risarcimento è stata avanzata dai ricorrenti il data 6.4.2016".

Con il proposto gravame gli appellanti contestano l'inquadramento dell'istituto del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in termini di responsabilità extracontrattuale, e contestano, altresì, la decorrenza del termine di prescrizione individuata dal Tribunale.

La *Controparte_2* costituitasi con comparsa del 19.4.2024 (per l'udienza del 22/04/2024, differita di ufficio al 23.4.2024), resiste al gravame e ne chiede il rigetto.

Fatte precisare le conclusioni davanti all'istruttore all'udienza del 28.5.2024, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies e 350 bis c.p.c.

Le doglianze formulate nell'atto di appello sono infondate.

La pronuncia gravata si colloca nel solco dell'interpretazione di legittimità, assolutamente costante, sia in tema di inquadramento giuridico del danno da perdita del rapporto parentale, sia quanto al conseguente profilo attinente al termine prescrizionale.

Corretto è l'inquadramento della fattispecie nell'alveo della responsabilità extracontrattuale.

E' orientamento consolidato della Suprema Corte quello secondo cui il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione (diverso da quello in valutazione), trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2,

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-605

c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 6386 del 03/03/2023; Cass. n. 11320 del 2022; v. anche Cass. n. 21404 del 2021).

Ne consegue che, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto della obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (art.1372, secondo comma, c.c.); pertanto, per un verso, non è predicabile un "effetto protettivo" del contratto nei confronti di terzi, per altro verso, non è identificabile una categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali "terzi protetti dal contratto".

Ciò non vuol dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subìto in proprio delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria (impropriamente definiti "danni mediati o riflessi"), non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro di tali pregiudizi. Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale (spettante unicamente al paziente che ha stipulato il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina (cfr. Cass. 6386/2023 citata).

L'ordinanza non merita censura nemmeno in ordine al rilievo di prescrizione della pretesa avanzata *iure proprio*.

Sul punto, il primo giudice ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale il termine di prescrizione decorre non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, *usando l'ordinaria diligenza* (Cass. 22059/2017; cfr. Cass. 576/2008).

Ha, per l'effetto, nel caso di specie, ritenuto non conforme a ordinaria diligenza il comportamento dei ricorrenti, "consistito nell'aver richiesto, per la prima volta, la cartella clinica solo dopo quasi nove anni dalla [redacted], non sussistendo ragioni ostative all'acquisizione - da parte della coniuge *CP_1* (anche in qualità di genitore esercente la potestà sui figli all'epoca minori di età) - di informazioni utili per risalire alla causa della morte del marito "nel periodo immediatamente successivo al decesso di quest'ultimo".

Pertanto, calcolando il termine di sette anni e mezzo, previsto per il reato di omicidio colposo, ex art. 2947 co. 3 c.c. (ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 161 e 589 c.p.), ha ritenuto intempestiva

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-605

la prima richiesta di risarcimento, avanzata dai ricorrenti in data 6.4.2016 (cfr. nota racc. a/r datata 4.4.2016 e inoltrata il 6.4.2016).

L'esposto ragionamento è senz'altro condivisibile.

La complessiva ricostruzione della vicenda offerta dai ricorrenti nell'atto introduttivo del giudizio e la richiesta di condanna al risarcimento del danno «catastrofale» danno contezza di come l'asserita malpractice fosse stata percepita con chiarezza non solo dal paziente ma altresì dai familiari, in virtù dello stretto legame che, sulla base delle allegazioni offerte, avvinceva i congiunti.

Ciò permette di ritenere la sussistenza di un quadro indiziario piuttosto evidente in grado di far sospettare ai congiunti, *con l'uso della normale diligenza*, una condotta potenzialmente colposa in capo alla struttura convenuta fin dai primi mesi successivi al decesso.

Nessun elemento oggettivo può, quindi, giustificare l'attesa di tanti anni prima di procedere alla contestazione in ordine alla allegata responsabilità.

Conclusivamente l'appello deve essere rigettato e l'ordinanza impugnata deve essere integralmente confermata.

La complessità dell'accertamento inerente il *dies a quo* e le peculiarità della vicenda in valutazione consentono di affermare la sussistenza, nella specie, delle gravi ed eccezionali ragioni legittimanti, a tenore dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dal Corte Cost. n. 77/2018, l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del grado.

Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti soccombenti per il pagamento, in solido, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).

P. Q. M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:

- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza impugnata;

- Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del grado;

- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti per il pagamento, in solido, di un ulteriore

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-605

importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.

Così deciso in Napoli, il 9 luglio 2024

IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE

dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Pasquale MARIA CRISTIANO

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-605